

AVVISO PUBBLICO

Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana in attuazione della L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 51/69 del 18 Dicembre 2019.

Contributo una tantum, in favore degli ex lavoratori del Polo industriale di Ottana cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione delle rispettive società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e che si trovino in una situazione di ridotta occupazione successiva al licenziamento, a condizione che non abbiano fruito degli interventi di cui alla Legge Regionale n. 25 del 2018 (Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana), così come modificata dall'articolo 6, comma 39, della Legge Regionale n. 48 del 2018 .

1. Premessa e riferimenti normativi

Premessa

La Giunta Regionale, in attuazione della Legge Regionale n. 20 del 6 dicembre 2019, art. 3 comma 1, con la Deliberazione n. 51/69 del 18/12/2019, ha disposto l'adozione di una misura contributiva *una tantum* a favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana che non abbiano fruito degli interventi di cui alla legge regionale 24 luglio 2018, n. 25 (Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana), cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione delle rispettive società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e in una situazione di ridotta occupazione successiva al licenziamento.

Con la stessa Deliberazione ha individuato l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito denominata per brevità ASPAL) quale soggetto gestore dell'intervento.

L'elenco dei lavoratori potenzialmente beneficiari è stato trasmesso all'ASPAL dal Servizio Lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con nota prot. n.18700 del 27/05/2020 – Prot. ASPAL 28509 del 28/05/2020, recante "L.R. n. 20/2019, art.3, comma 1 – DGR n. 51/69 del 18.12.2019. Misura a favore degli ex lavoratori del Polo industriale di Ottana. Riscontro nota prot. n. 24554 del 29.04.2020", così come integrata con nota prot. n. 20598 dell'11/06/2020 – Prot. ASPAL 31940 del 12/06/2020, recante "L.R. n. 20/2019, art.3, comma 1 – DGR n. 51/69 del 18.12.2019. Misura a favore degli ex lavoratori del Polo industriale di Ottana. Trasmissione elenco lavoratori implementato con l'indicazione dei codici fiscali".

Riferimenti normativi

- DGR n. 20/01 del 20.04.2018 – Riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa: Polo Industriale di Ottana. Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, art. 27, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;
- Legge Regionale n. 25/2018 – Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana;
- DGR n. 41/54 del 08.08.2018 - Unità per Ottana. Criteri e modalità di attuazione della Legge Regionale 24 luglio 2018;
- Legge Regionale n. 48/2018, – Legge di stabilità 2019;
- Legge Regionale n. 20/2019 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), art. 3, comma 1;
- DGR n. 51/69 del 18.12.2019 – "Misura a favore degli ex lavoratori del Polo industriale di Ottana. Attuazione dell'art. 3, comma 1, Legge Regionale n. 20/2019".

2. Destinatari

Sono destinatari del presente Avviso gli ex lavoratori del Polo industriale di Ottana, così come definiti dall'articolo 3 della Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione delle rispettive società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, con

riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e che si trovino in una situazione di ridotta occupazione successiva al licenziamento (come meglio definito al successivo punto 3 del presente paragrafo).

I destinatari, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, previsti a pena di esclusione:

1. essere inclusi nell'elenco, inviato all'ASPAL dal Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale con la nota prot. n.18700 del 27/05/2020 – Prot. ASPAL 28509 del 28/05/2020, così come integrata con la nota prot. n. 20598 dell'11/06/2020 – Prot. ASPAL 31940 del 12/06/2020. L'elenco è disponibile presso i Centri per l'Impiego territorialmente competenti.

La presenza in tale elenco costituisce presupposto necessario ed essenziale per la partecipazione ai benefici previsti dal presente Avviso;

2. non essere stati sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
3. essere in una situazione di ridotta occupazione successiva al licenziamento, così come definito nella DGR n. 51/69 del 18/12/2019;
4. non aver fruito degli interventi di cui alla L.R. n. 25 del 24/07/2018 (Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana);
5. essere residenti in Sardegna.

Non è richiesto il requisito della residenza in Sardegna, purché il cambio di residenza sia stato richiesto successivamente alla data del licenziamento, in quanto, in relazione a tali lavoratori, la variazione di residenza non esclude il diritto ad essere indennizzati per la mancata ricollocazione.

3. Descrizione dell'intervento

L'Avviso riconosce ai destinatari di cui all'art. 2 la possibilità di fruire di un contributo economico *una tantum* a compensazione della ridotta occupazione successiva al licenziamento.

Come disposto dalla DGR n. 51/69 del 18/12/2019, il contributo sarà quantificato a partire da un tetto massimo di euro 12.442,40 lordo percipiente, comprensivo di oneri e ritenute di legge, per un importo totale, onnicomprensivo degli oneri a carico ASPAL, di euro 13.500,00 "in proporzione al numero di giornate effettive non lavorate in quanto non coperte da eventuali contratti di lavoro, riscontrabili attraverso la verifica delle comunicazioni obbligatorie (CO), nel periodo intercorrente dalla data di licenziamento e il 30/11/2019 ovvero il mese intero precedente l'approvazione della legge avvenuta il 06/12/2019" (L.R. n. 20/2019 art 3, comma 1).

Il contributo (C) attribuito a ciascun lavoratore (I), sarà determinato in base a quanto riportato dalla nota dell'Assessorato Regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, prot. n.18700 del 27/05/2020:

dal numero di giorni solari di effettiva disoccupazione compresi tra la data di cessazione del contratto di lavoro/licenziamento di ciascun lavoratore e la data del 30/11/2019 (RI), moltiplicata per il valore pari allo

stanziamento totale a disposizione per il presente avviso (S) diviso per il totale dei giorni solari di effettiva disoccupazione di tutti i lavoratori di cui alla L.R. 20/2019, art. 3 comma 1.

Il numero di giorni solari di effettiva disoccupazione di ogni lavoratore di cui alla L.R. 20/2019 sarà ottenuto sottraendo dal numero di giorni solari trascorsi tra la data di cessazione del contratto/licenziamento di ciascun lavoratore e la data del 30 novembre 2019 (ΔT) i giorni solari ricompresi tra la data di inizio di ogni contratto lavorativo stipulato dal lavoratore a seguito della cessazione/licenziamento dall'impresa di provenienza (o la data di cessazione /licenziamento dall'impresa di provenienza in caso di contratto stipulato precedentemente rispetto a questa ma concluso in data successiva) e la data di fine del contratto stesso (o la data del 30/11/2019 laddove il contratto non preveda una data di termine o ne preveda una successiva rispetto al 30/11/2019) (ΔL). In presenza di più contratti simultaneamente attivi, il numero di giorni di occupazione (G) di ciascun lavoratore per i quali risulteranno attivi due o più contratti sarà computato una sola volta.

Le precedenti operazioni saranno svolte come riassunto in tale formula:

$$D_l = \left[R_l \times \frac{S}{\sum_{R_l=1} R_l} \right], \text{ dove}$$

$$R_l = \Delta T_l - (\sum_{\Delta L_l=1} \Delta L_l) + G_l$$

La somma degli importi giornalieri per le giornate di mancata occupazione andrà a costituire la dote in denaro attribuita a ciascun lavoratore.

Si precisa che i calcoli saranno effettuati sulla base delle informazioni presenti sul Sistema Informativo del Lavoro della Regione Sardegna (SIL) per quanto attiene il lavoro dipendente svolto in Sardegna, e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati riguardo l'eventuale lavoro dipendente svolto in altre regioni italiane. Ai fini del calcolo, gli eventuali periodi di pensionamento saranno equiparati ai periodi lavorati.

Si precisa, infine, che l'ottenimento dei benefici previsti dal presente Avviso comporta la rinuncia ad accedere ad ulteriori misure presenti o future espressamente dedicate agli ex lavoratori del polo industriale di Ottana.

4. Modalità di presentazione della domanda

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso che intendano accedere alla misura di cui all'art. 3 della L.R. 20/2019, dovranno, a pena di esclusione, presentare apposita domanda in via telematica all'ASPAL, esclusivamente attraverso la procedura e il form online, reperibili all'indirizzo <https://www.aspalsardegna.it/exlavoratori-ottana/> dalle ore 8.00 del 17/07/2020 ed entro le ore 13.00 del 25/08/2020

Il sistema genererà una copia della domanda, che verrà inviata in automatico all'indirizzo e-mail indicato dall'utente in fase di compilazione del form.

La domanda di concessione del contributo, contenuta all'interno del corpo della mail, dovrà essere poi inoltrata alla casella di posta elettronica dedicata, il cui indirizzo verrà comunicato nella medesima mail contenente la domanda, con allegati:

- ✓ **la copia della domanda generata dal sistema, contenuta nel corpo del testo della mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica indicata dall'utente nel corso del caricamento della domanda a sistema, denominata "Allegato A", corredata da una marca da bollo da € 16,00 (da annullarsi prima della scansione barrandola e apponendo la data)) debitamente firmata in cui si dichiara:**

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2;
- di non essere stati percettori di ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
- di essere in una situazione di ridotta occupazione successiva al licenziamento, così come definito nella DGR n. 51/69 del 18/12/2019;
- di non aver fruito degli interventi di cui alla L.R. n. 25 del 24/07/2018, n. 25 (Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana);
- di rinunciare ad accedere ad ulteriori misure presenti o future espressamente dedicate agli ex lavoratori del polo industriale di Ottana;
- le date di inizio e fine dei contratti di lavoro dipendente svolti in altre regioni italiane nell'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del proprio rapporto di lavoro con le società di cui all'art. 2 e il 31/05/2019, con la puntuale indicazione dei datori di lavoro presso i quali hanno prestato tale attività lavorativa;
- se trattasi di soggetti in pensione, di aver avuto accesso alla pensione medesima con decorrenza antecedente al 30/11/2019;
- di essere residenti in Sardegna oppure, se non residenti in Sardegna, di avere presentato domanda di variazione della residenza in data successiva alla procedura di licenziamento collettivo;
- di aver preso attenta visione dell'Avviso pubblico e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme, clausole e condizioni in esso previste;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy);
- di essere al corrente che l'ASPAL, al fine di verificare la veridicità dei rapporti di lavoro dichiarati, potrà richiedere direttamente ai destinatari copia e/o attestazione dei contratti di lavoro dichiarati, se non risultanti dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Sardegna, e che il mancato riscontro alle richieste comporterà decadenza dai benefici del presente Avviso con ogni altra conseguenza di legge.

La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 65, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD), o in alternativa, sottoscritta con firma autografa e scannerizzata; il requisito dell'apposizione della firma si intende comunque soddisfatto quando la domanda sia stata inviata tramite una casella di posta elettronica certificata intestata personalmente allo stesso lavoratore.

✓ **copia del documento di identità.**

Si precisa che la presentazione della copia del documento è prevista a pena di esclusione dalla domanda, fatta eccezione che per la richiesta telematica alla quale sia stata apposta una firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato [art.65, co.1, lettera a) del D. Lgs. 82/2005 – CAD].

Non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate.

L'ASPAL non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del lavoratore, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. **Annullamento, integrazione e modifiche delle domande**

È prevista la possibilità di annullare la propria domanda ed eventualmente presentarne una nuova che sostituisca la precedente, entro il termine di scadenza del presente Avviso.

La dichiarazione di annullamento, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata al medesimo indirizzo mail comunicato nella mail contenente la domanda, accompagnata da una copia del documento d'identità nei casi previsti dal citato articolo e dovrà contenere nell'oggetto la seguente dicitura: **“Misura L.R. 2019 art. 3 comma 1 – annullamento domanda – nome e cognome del mittente”**.

La ricezione da parte di ASPAL della dichiarazione di annullamento non necessita di riscontro da parte degli uffici e produce automaticamente l'effetto di annullare tutte le domande pervenute prima dell'invio della stessa, riferibili al medesimo soggetto.

In mancanza di richiesta di annullamento, la presentazione delle domande plurime non sarà accettata e verrà considerata ricevibile ed eventualmente ammissibile solo la prima inviata in ordine di tempo; a tal fine faranno fede la data e l'ora di invio risultanti agli atti dell'ufficio.

Le dichiarazioni di annullamento pervenute successivamente all'accettazione del beneficio sono irricevibili e prive di qualunque effetto.

Non sono ammesse integrazioni e/o modifiche alle domande già inviate. Nel caso in cui il richiedente ritenga opportuno integrare e/o modificare la domanda – purché entro il termine di scadenza dell'Avviso – lo stesso è tenuto ad inviare la dichiarazione di annullamento e presentare una nuova domanda con i relativi allegati.

Integrazioni e modifiche trasmesse con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo sono irricevibili.

6. **Modalità di istruttoria delle domande**

L'ASPAL effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute mediante una procedura a “sportello” ossia secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e procederà a:

- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 e la completezza, correttezza e regolarità della domanda secondo le previsioni dell'art. 4 del presente Avviso;
- predisporre e approvare con Determinazione l'elenco delle istanze dei destinatari risultate ammissibili alla misura prevista dal presente Avviso;
- pubblicare sul portale dell'ASPAL e di Sardegna Lavoro l'elenco dei destinatari ammessi, predisposto sulla base dell'ordine cronologico di invio delle richieste di ammissione;
- comunicare ai singoli destinatari, con nota protocollata inviata tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, l'avvenuta ammissione alla misura o l'eventuale diniego.

7. Motivi di esclusione

Nel valutare la sussistenza dei requisiti richiesti saranno considerati **motivi di esclusione**:

- la presentazione di istanze pervenute al di fuori dei termini previsti dall'art. 4 del presente Avviso;
- la presentazione di istanze inviate con modalità differenti rispetto a quelle previste dall'art. 4 del presente Avviso;
- la presentazione di istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso;
- la mancata sottoscrizione della documentazione secondo le modalità meglio esplicitate nell'art. 4;
- la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni essenziali previste dall'art 4 o le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della domanda.

Ferme restando le suddette cause di esclusione, l'ASPAL potrà richiedere eventuali chiarimenti e/o la regolarizzazione della documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria.

8. Verifiche, controlli e regime sanzionatorio

L'ASPAL è tenuta ad effettuare le opportune verifiche e controlli sul rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione del beneficio ottenuto e, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal lavoratore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Al fine di verificare la veridicità dei rapporti di lavoro non risultanti dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Sardegna, l'ASPAL si riserva di richiedere direttamente ai destinatari del beneficio di fornire copia dei contratti o altra documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei medesimi rapporti di lavoro.

Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità e/o irregolarità, l'ASPAL procederà in qualunque momento alla revoca del provvedimento di concessione, alla richiesta di restituzione o rifusione delle somme indebitamente percepite nonché alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo concesso dovrà essere tenuta a disposizione dal destinatario per la durata di cinque anni a far data dall'accoglimento dell'istanza.

9. Modalità di erogazione del contributo economico *una tantum*

Il **contributo *una tantum*** di cui all'art. 3 sarà erogato ai destinatari presenti nell'elenco degli ammessi, di cui al precedente articolo 2, al contributo in un'unica soluzione, **entro 90 giorni** solari dalla data di concessione, salvo impedimenti oggettivi derivanti da cause non imputabili all'ASPAL. Per i soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali (mobilità ai sensi della L. 223/91 e ss.mm.ii. o NASPI) il termine di cui sopra resta sospeso fino alla cessazione di tale beneficio.

Dal momento della ricezione della comunicazione di concessione il destinatario avrà il diritto di presentare, entro cinque giorni lavorativi, eventuali osservazioni, segnalazioni o contestazioni in ordine al provvedimento, in mancanza delle quali lo stesso si considererà automaticamente accettato e si procederà alla regolare erogazione del contributo.

Il contributo sarà erogato ai destinatari mediante bonifico sul conto corrente, all' IBAN indicato nella domanda; nell'eventualità di conto cointestato con soggetti terzi, estranei alla procedura di cui al presente Avviso, il rischio di indebite disposizioni delle somme da parte degli intestatari del conto resta a totale carico del destinatario della misura.

10. Risorse disponibili

Per l'attuazione delle misure previste dall'intervento di cui alla L.R. 20/2019, art.3 comma 1, sono previste risorse finanziarie per un ammontare pari ad € 2.383.581,83 a valere sul bilancio della Regione Sardegna per l'anno 2019 alle quali si aggiungono le economie pari a € 130.522,15 relative all'intervento in favore degli ex lavoratori del Polo industriale di Ottana, ai sensi della L.R. n. 25/2018 e L.R. n. 48/2018, per un totale di € 2.514.103,98.

11. Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'ASPAL nella persona del Direttore Generale *pro tempore*. Il Titolare può essere contattato per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR tramite raccomandata da inviare all'attenzione del titolare del trattamento dei dati presso sede centrale ASPAL, Via Is Mirrionis, 195, 09122 Cagliari o mediante PEC (Posta elettronica certificata) da inviare all'indirizzo agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it.

Responsabile protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei dati dell'ASPAL è la società Centro Studi Enti Locali nella persona del Dott. Stefano Paoli, nominato con determina del Direttore Generale n. 394 del 12.02.2019, al quale viene associata la mail responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it.

Finalità del trattamento

I dati raccolti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito per brevità denominato GDPR) e verranno esclusivamente utilizzati per finalità connesse al regolare svolgimento delle attività esplicitate nel presente avviso. I dati verranno trattati ai sensi dell'art. 6 lettera a) e lettera e) del GDPR per le seguenti finalità: individuazione dei destinatari dei contributi di cui all'avviso pubblico, gestione e monitoraggio dell'intervento, valutazione dei risultati raggiunti.

Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Tipologie di trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, attraverso l'utilizzo di eventuali *software*, e/o manuale, in eventuali archivi cartacei, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR. I dati verranno raccolti presso la sede centrale dell'ASPAL e nei sistemi informativi appositamente previsti.

Per quanto riguarda il “*trattamento dei dati a fini di archiviazione nell’interesse pubblico, di ricerca scientifica o storica o per fini statistici*” (come previsto dall’articolo 89 del GDPR), i dati verranno trattati al fine di garantire il principio di minimizzazione attraverso opportune misure tecniche e organizzative.

Durata del trattamento

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati fino al termine del procedimento e per un numero complessivo di anni necessari per consentire i dovuti processi di rendicontazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche attuate. In seguito si procederà attraverso procedure tecniche e organizzative alla minimizzazione e pseudonimizzazione.

Diffusione dei dati trattati

I dati raccolti potrebbero essere oggetto di comunicazione senza esplicito consenso al fine di garantire il buon andamento del procedimento e l’effettiva assegnazione dei contributi. Le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge non verranno notificate.

L’ASPAL non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato

L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, tra i quali figurano il diritto di accesso, nonché alcuni diritti complementari, tra cui quello di fare rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi e proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale dell’ASPAL secondo le modalità esplicitate nella presente informativa.

12. Pubblicità dell’Avviso

Tutte le informazioni relative alla presente procedura e gli atti del procedimento saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell’ASPAL (<http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/>) nell’apposita sezione “*Avvisi Pubblici*” e sul portale Sardegna Lavoro (www.sardegنالavoro.it).

13. Responsabile di procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il procedimento amministrativo inerente al presente Avviso pubblico si intende avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda e si concluderà entro 120 giorni dall’avvio.

L’ASPAL si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente Avviso, in qualunque momento, indipendentemente dallo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

L’accesso agli atti da parte degli interessati è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Il responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Margherita Melis.

14. Informazioni e chiarimenti

Informazioni e chiarimenti relativi all'Avviso potranno essere richiesti al Centro per l'Impiego di appartenenza del lavoratore e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'ASPAL, via Is Mirrionis, 195, Cagliari, tel. 0706067039 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00, *e-mail* agenzia lavoro.urp@regione.sardegna.it.